

Oggetto: Emissioni - nitrati: divieto di spandimento

Dal 1 ottobre 2023 al 31 marzo 2024 sono in vigore le misure per il miglioramento della qualità dell'aria.

Le misure si articolano su due livelli in base al superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50µg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento per almeno 4 giorni di seguito (attivazione 1° livello) e almeno 7 giorni (attivazione 2° livello). La verifica per stabilire l'attivazione avviene nelle giornate di lunedì e giovedì sui 4 giorni antecedenti.

Per il settore agricolo non ci sono differenze tra 1° e 2° livello.

Con l'attivazione del 1° livello è fatto divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione. Tuttavia, è possibile distribuire qualora si provveda con iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento.

Periodo invernale di divieto di distribuzione degli apporti azotati nel rispetto della direttiva nitrati:

- **120 giorni dal 1 novembre a fine febbraio**
 - liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da:
 - prato stabile o prato permanente
 - erbaio autunno vernino
 - cereale autunno vernino
 - cover crop (a sovescio primaverile)
 - colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
 - colture arboree con inerbimento permanente
 - terreni con residui colturali
 - terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata
 - deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65%.

- **90 giorni tra il 1° novembre e fine febbraio per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su:**
 - prato stabile o prato permanente
 - erbaio autunno vernino
 - cereale autunno vernino
 - cover crop (a sovescio primaverile)
 - colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
 - colture arboree con inerbimento permanente
 - terreni con residui colturali
 - terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata

Di questi 90 giorni **60 giorni devono essere continuativi tra il 1 dicembre ed il 31 gennaio** e i restanti **30 giorni, sono definiti da Regione Lombardia** in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale. A tale scopo per individuare i giorni e l'area geografica in cui è possibile distribuire Regione Lombardia emette un bollettino agrometeorologico due volte a settimana.

In presenza di divieto regionale sussiste il divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto.

Le vasche di stoccaggio in considerazione del periodo di divieto, del franco di sicurezza piogge, devono essere dimensionate in forma sufficiente all'autonomia.

In caso di estrema necessità da parte dell'azienda si ricorda che il letame può essere accumulato senza distribuzione dopo 90 gg di stoccaggio e quindi alleggerire il volume della platea di contenimento.

Si ricorda che

- l'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito su terreni che ricevono effluenti di allevamento.
- l'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito sui terreni localizzati in Comuni definiti annualmente con decreto da parte della DG Agricoltura.